



COMUNE DI VEZZA D'ALBA
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DELLA GIUNTA COMUNALE**

84

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 'ANNO 2026.**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **quattro**, del mese di **dicembre**, alle ore **17:11** nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
GRASSO Enrico	SINDACO	X	
BATTAGLINO Pier Angelo	VICE SINDACO	X	
COSTA Gian Piero	ASSESSORE	X	
		Totale Presenti:	3
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **COLZANI Dott.ssa Fulvia** in modalità telematica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GRASSO Enrico** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 'ANNO 2026.**

Premesso che

La cosiddetta "nuova IMU" è stata istituita dall'art. 1, commi da 739 a 783, della L. 27/12/2019 N. 160 (Legge di bilancio 2020) che, abolendo a decorrere dal 1.1.2020 l'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), ha appunto unificato le due imposte nella nuova IMU.

Ai sensi del comma 742 il Comune è soggetto attivo dell'imposta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU.

Ai sensi del comma 740 art. 1, i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, ossia sono assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla norma di riferimento.

Più precisamente:

- sono confermate le definizioni di fabbricato, abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo (art. 1 comma 741);
- l'abitazione principale o assimilata, e le relative pertinenze non costituiscono presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- è confermata (comma 744 art. 1) la riserva allo Stato dell'aliquota IMU, fino alla misura dello 0,76 per cento, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D" ad eccezione dei D/10, riconoscendo al Comune le somme derivanti da attività di accertamento come già previsto nella normativa previgente;
- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento (comma 748 art. 1) e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 è fissata in € 200 (da rapportare al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione);
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che fino all'anno 2019 erano soggetti a sola TASI, è fissata in misura dello 0,1% ed è facoltà del Comune ridurla fino all'azzeramento (comma 750 art. 1);
- l'aliquota di base per i cosiddetti "beni merce" (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati), fino al 2019 esenti IMU e soggetti a TASI, è prevista, fino all'anno 2021, nella misura dello 0,1 per cento. E' facoltà del Comune aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, detti fabbricati sono esenti dall'IMU (comma 751 art. 1);
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e il Comune, con deliberazione consiliare, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752 art. 1);
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, ed è facoltà del Comune aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753 art. 1);
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui ai commi da 750 a 753 l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento ed il Comune, con deliberazione consiliare, può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (comma 754 art. 1);

- la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (comma 747 art. 1);

- sono confermate le esenzioni dall'imposta per i terreni agricoli (comma 758 art. 1):

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

A tal proposito, ai sensi dell'art. 78-bis, comma 3, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, *"Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola."*;

Sono confermate dal comma 759 le esenzioni previste dalla disciplina previgente (immobili posseduti dallo Stato e dai Comuni, fabbricati con destinazione ad usi culturali ecc.) ad eccezione dell'esenzione per gli immobili posseduti dai pensionati AIRE.

Il comma 760 conferma l'abbattimento nella misura del 25 per cento (imponibile al 75 per cento) per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, per le quali il comune può stabilire una specifica aliquota, ai sensi del comma 754;

Ai sensi del comma 761, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

Il comma 755 consente ai Comuni, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e limitatamente agli immobili diversi da quelli di cui ai commi 750 (strumentali agricoli), 751 (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), 752 (terreni agricoli) e 753 (immobili classificati nella categoria "D") dell'art. 1 L. 160/2019, di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

Negli anni successivi, sarebbe stato possibile solo ridurre la suddetta maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

La citata maggiorazione consisteva in un ulteriore margine di manovrabilità dello 0,8%, che poteva essere utilizzato dal Comune per aumentare il limite della somma dell'IMU e della TASI (fino allo 0,68% per l'abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e all' 1,14% per gli altri immobili- esclusi i terreni agricoli) oppure per aumentare il limite massimo dell'aliquota della TASI, vigente negli anni 2014 e 2015, elevandola dal 2,5%, al 3,3%.

Il Comune di Vezza d'Alba, avendo deliberato fin dal 2014 l'azzeramento dell'aliquota TASI su tutte le tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale, e, a partire dal 2015, su tutte le tipologie di immobili diverse dai fabbricati strumentali agricoli, non rientrando nell'ipotesi succitata, non ha

potuto fruire nell'anno 2020, né può fruire ora, dell'ulteriore margine dello 0,8% sommato all'aliquota massima IMU.

Con la Legge di Bilancio 2021, l'IMU dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione estera, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, non locata o data in comodato d'uso, viene **ridotta del 50 per cento**.

Con l'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022), limitatamente all'anno 2022 l'imposta IMU di cui alla suddetta fattispecie viene ulteriormente ridotta al 37,5 per cento

A decorrere dal 1°gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

In questo Comune si è registrata negli ultimi anni una discreta espansione urbanistica con la realizzazione di alcuni complessi immobiliari residenziali. L'immediata collocazione sul mercato delle nuove unità immobiliari realizzate e la crescente richiesta hanno fatto sì che il numero di "beni merce" sia ormai praticamente nullo e che il minor gettito previsto conseguente la loro esenzione sia irrilevante.

In merito alla definizione di ABITAZIONE PRINCIPALE, l'art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021, aveva modificato l'art. 1 comma 741 lett. b) - secondo periodo della L. 160/2019, stabilendo che *"nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta deve essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale"*

Con sentenza n. 209 del 13/10/2022 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto disposto perfezionando la definizione di abitazione principale come: *«immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»* (indipendentemente quindi dalla situazione residenziale degli altri componenti del nucleo familiare).

La Corte di Cassazione, con la successiva ordinanza n. 826/2023 e, più recentemente, con l'ordinanza n. 19684 del 17 luglio 2024, ha confermato che se i coniugi (o le persone unite civilmente) hanno stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale in immobili diversi situati nello stesso Comune o in Comuni differenti, entrambi possono usufruire dell'esenzione IMU per l'abitazione principale, a condizione che per ciascun immobile siano effettivamente soddisfatti i requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale del rispettivo possessore.

Il comma 756 dell'art. 1 L. 160/2019 prevedeva, a decorrere dall'anno 2021, la facoltà per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 L. 160/2019, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020.

L'art. 1 comma 837 della Legge di Bilancio 2023 (L. 29/12/2022 n. 197) ha aggiunto al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, il seguente periodo: *«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo»;*

Secondo il disposto del comma 757, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate all'art. 1, commi da 748 a 755, dalla Legge n. 160/2019 e s.m.i., la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito

prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione stessa. La deliberazione approvata senza il predetto prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7/7/2023 erano state individuate, all'interno dell'Allegato A, le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) e stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto

Con comunicato del MEF del 21.9.2023 era stata resa nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica denominata "Gestione IMU" per l'approvazione del "prospetto delle aliquote dell'IMU" all'interno dell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

L'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto, come previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto 7/7/2023, decorreva dall'anno di imposta 2024.

Successivamente, l'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023,n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023,n. 170, disponeva che, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto medesimo, sarebbe decorso dall'anno d'imposta 2025;

Con decreto MEF 6 settembre 2024, veniva riapprovato l'allegato "A" al Decreto 7 luglio 2023;

Con decreto MEF 6 novembre 2025, integrativo del decreto 6 settembre 2024, è stato nuovamente riapprovato l'allegato "A", sostitutivo del precedente, consentendo ai Comuni di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie (agevolazioni per le abitazioni non affittate, in particolare quelle al mare e in montagna, non concesse in comodato e utilizzate solo in alcuni periodi dell'anno, immobili inagibili).

Preso atto della vigente disciplina IMU, si rende ora necessario deliberare per l'anno 2026 la misura delle aliquote.

Atteso che:

-nell'anno 2019, -con deliberazione C.C. n. 47 del 2.10.2019, era stato deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000

-con successiva deliberazione C.C. n. 54/2019 veniva approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2019/2023, nel quale si prevedeva il riassorbimento totale dell'esposizione debitoria in cinque anni attraverso la manovra tariffaria sui tributi e sulle entrate proprie, oltre che attraverso la manovra di revisione della spesa corrente, e nel quale veniva previsto un incremento di tutti i tributi locali alle aliquote massime consentite.

- per l'anno 2020, con delibera C.C. n. 4 del 26.5.2020, erano state deliberate le aliquote IMU nella misura massima consentita per ciascuna delle fattispecie imponibili, come da prospetto che segue:

○ aliquota di base	1,06%;
○ aliquota per abitazione principale appartenente alle sole categorie A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze	0,6%;
detrazione per abitazione principale (per le sole cat. A/1 A/8 A/9)	€ 200,00;
○ aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
○ aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita	0,25%

-le predette aliquote erano state confermate, per l'anno 2021 con delibera C.C. n. 8 del 2/5/2021, per l'anno 2022 con delibera C.C. n. 3 del 29.3.2022, per l'anno 2023 con delibera C.C. n. 10 del 30.5.2023, per l'anno 2024 con delibera C.C. n. 41 del 29.12.2023, per l'anno 2025 con delibera C.C. n. 44 del 20.12.2024.

Ritenuto necessario, al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai programmi di spesa previsti ed allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente, al fine di preservare i previsti gettiti in entrata, essenziali per il pareggio di bilancio, come risulta dai dati finanziari e contabili raccolti in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di previsione 2026 e dei relativi allegati, confermare anche per l'anno 2026 la misura delle predette aliquote.

Ritenuto di non diversificare le aliquote per l'anno 2026 secondo quanto dettagliato nell'allegato "A" del citato decreto 6/11/2025.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 151. Comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267, il quale stabilisce al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali e dispone che tale termine possa essere differito con Decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-Città;

Visto l'art. 172, comma 1, lett. c) del medesimo decreto che prevede che i Comuni alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che l'Ente Locale delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, nonché che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visti gli articoli 756 e 757 L. 160/219;

Atteso che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel Regolamento Comunale, si rinvia alle norme inerenti l'IMU ed alle altre norme vigenti compatibili con l'imposta, anche con riferimento alla L. 27 luglio 2000 n. 12 "Statuto dei diritti del contribuente":

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'ente;

con voti tutti favorevoli espressi mediante alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di confermare, per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2026, le aliquote IMU e la detrazione per abitazione principale già vigenti nell'anno 2025 secondo quanto riportato nel prospetto allegato alla presente sotto la lettera A.
- 3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01/01/2026.
- 4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, nelle more dell'adozione del Regolamento per la disciplina della "nuova" IMU, si rinvia alle norme vigenti in materia di IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla L. 27.7.2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".
- 5) di riservarsi la facoltà prevista dall'art. 193 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 per il ripristino degli equilibri di Bilancio, di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31/07/2026.
- 6) Di dare atto il comune è tenuto alla pubblicazione del "prospetto delle aliquote", nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote IMU base come previste dalla Legge n. 160/2019.
- 7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998.
- 8) Di dare atto che in caso di mancata pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre dell'anno 2026 si applicano le aliquote IMU base previste dalla L. 160/2019.

Con successiva ed unanime votazione, resa nei modi di legge, al fine di procedere tempestivamente con l'adozione degli atti e i provvedimenti conseguenti, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: GRASSO Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: COLZANI Dott.ssa Fulvia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n. , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Vezza d'Alba, li 09/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: COLZANI Dott.ssa Fulvia

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vezza d'Alba, li 04/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: COLZANI Dott.ssa Fulvia

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Vezza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE COLZANI
Dott.ssa Fulvia

Prospetto aliquote IMU - Comune di VEZZA D'ALBA

ID Prospetto 14568 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilità.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.